

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella sezione "Strategia degli interventi di recupero" la tipologia delle opere attivabili rispetto a edifici e manufatti, coerentemente con le prescrizioni impresse nell'apposito paragrafo dell' art. 16.1 "N.A.F. nuclei di antica formazione" dell'elaborato R3 "Norme Tecniche di Attuazione" del presente P.d.R., è riconducibile alle definizioni dettate dall'art. 27 L.R. 12/05 cit. (1).

Pertanto si determinano le seguenti corrispondenze riferite alla massima possibilità di recupero.

	<u>INTERVENTI P.D.R.</u>	<u>DEFINIZIONI Art. 27 lett. a),b),c) e d)</u>
1	Conservativo - manutentivo	a)
2	Conservativo -restauro	c)
3	Ripristino tipologico	b) - c)
4	Ristrutturazione tipologica	d) esclusa la sostituzione edilizia totale
5	Demolizione e ricostruzione	d)

Relativamente agli interventi assoggettati a Piano di Recupero ovvero subordinati ad Atto di Convenzione o equipollente, le condizioni/modalità di espletamento del rapporto convenzionale con il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 L.R. 12/05, sono dettate dagli artt. 11 e 14 del pari elaborato R3 del Piano delle Regole

(1) Art. 27 (Definizioni degli interventi edilizi)

"1. *Ai fini della presente legge si intendono per:*

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"